ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI (SPONSOR HCO)

CONFINDUSTRIA
Dispositivi Medici

SCRITTURA PRIVATA

Il presente accordo per l'erogazione di un contributo economico per la formazione dei professionisti sanitari (di seguito "**Accordo**") viene sottoscritto

TRA

[***] ***[Nome della Società sponsor]***, con sede legale in [***], C.F. e P.IVA [***], iscritta presso il registro delle imprese di [***], al numero [***], in persona del legale rappresentante pro tempore [ ] (di seguito "**Società**" o "**Sponsor**")
E
[***] ***[Nome dell'Organizzazione Sanitaria]***, con sede legale in [***], C.F. e P.IVA [***], in persona del legale rappresentante pro tempore [***] (di seguito l'"**Organizzazione Sanitaria**"). Di seguito anche collettivamente "Parti" o singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

i. la Società opera nell'ambito della ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e/o vendita di tecnologie mediche/dispositivi medici;
ii. l'Organizzazione Sanitaria opera in qualità di struttura clinico/ospedaliera che presta servizi nel campo della salute per il tramite degli operatori sanitari alle sue dipendenze, di cui assicura l'aggiornamento professionale per rispondere ai bisogni dei pazienti e alle esigenze del Servizio sanitario;
iii. l'Organizzazione Sanitaria intende far partecipare i propri operatori sanitari e/o il proprio personale amministrativo (qui di seguito "Professionisti Sanitari") a eventi formativi qualificati e, a tal fine, ha costituito una specifica voce di bilancio destinata alle spese di formazione (quote di registrazione, spese di viaggio e di soggiorno);
iv. **[Opzione 1]** in data [***] in [***] si terrà l'evento denominato "[***]"(di seguito "**Evento**"), come da agenda allegata al presente Accordo sub Allegato 1 (**l'Evento**"); oppure **[Opzione 2]** l'Organizzazione Sanitaria ha stilato un programma scientifico annuale per la formazione del proprio personale sanitario sub Allegato 1 al presente Accordo e la Società è interessata ad erogare un compenso annuale per supportare le sessioni formative specificatamente indicate nell'Allegato I (di seguito "**Il Programma Formativo**");
v. l'Organizzazione Sanitaria intende avvalersi anche di contributi economici di terzi finalizzati alla formazione dei propri Professionisti Sanitari mediante la loro partecipazione a eventi formativi realizzati da altre organizzazioni sanitarie o da organizzatori professionali di conferenze;
vi. l'Evento riveste particolare interesse scientifico per la Società e che trattasi di Evento dal programma strettamente formativo; **[NOTA: *nel caso di opzione 2 sostituire "l'Evento" con il "Programma Scientifico"*]**
vii. la Società è disponibile a fornire all'Organizzazione Sanitaria un contributo per la formazione scientifica dei Professionisti Sanitari afferenti alla propria struttura, in relazione a quanto evidenziato nelle premesse che precedono nel rispetto dei Codici Confindustria Dispositivi Medici, MedTech Europe e delle normative anticorruzione e di ogni diversa normativa applicabile alle attività oggetto del presente Accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Contributo

1.1 La Società conviene di erogare a favore dell'Organizzazione Sanitaria un contributo economico dell'importo di ***[importo in lettere]*** euro ***[€ importo in cifre]*** come previsto e per le finalità di cui al successivo Articolo 1.3 (di seguito "**Contributo**"). Resta inteso che il Contributo deve intendersi al netto dell'IVA e che la Società non sarà tenuta al versamento di eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo in relazione al presente Accordo.

1.2 Il versamento del Contributo verrà effettuato dalla Società entro [***] giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo da parte di entrambe le Parti, e comunque successivamente a tale data entro [***] giorni data fattura fine mese, tramite versamento al seguente numero di conto:

Titolare del conto: [***]

Istituto bancario: [***]

Codice IBAN: [***]

Codice BIC: [***]

Causale: Contributo economico per spese di formazione

1.3 L'Organizzazione Sanitaria utilizzerà il Contributo esclusivamente al fine di sostenere le spese di registrazione, viaggio e alloggio dei Professionisti Sanitari scelti in piena autonomia dall'Organizzazione Sanitaria stessa tra le categorie/reparti indicate/i all'Allegato 2 ed in relazione alla partecipazione all'attività formativa di cui all'Allegato 1.

1.4 Resta inteso che qualsiasi utilizzo del Contributo per finalità diverse da quelle di cui al presente art. 1.3, dovrà essere previamente approvato per iscritto dalla Società e potrà in ogni caso eventualmente inerire esclusivamente ad altri eventi formativi diversi rispetto a quanto indicato nell''Allegato 1, che saranno soggette in ogni caso alle previsioni del presente Accordo.

2. Etica e Compliance

2.1 L'Organizzazione Sanitaria garantisce che il Contributo verrà utilizzato:

a) nel pieno rispetto del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici (ultima versione) e di tutte le leggi e norme applicabili (incluse le leggi sulla protezione dei dati personali), nonché dei codici di condotta del settore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organizzazione Sanitaria non potrà utilizzare il Contributo per attività di intrattenimento, hotel di categoria extra-lusso, partecipazione a eventi sociali, copertura delle spese relative ad accompagnatori dei Professionisti Sanitari da essa selezionati;

b) nel pieno rispetto dei principi di trasparenza;

c) ove applicabile, solo previa approvazione dell'Evento ovvero delle singole sezioni del Programma Formativo da parte del Conference Vetting System MedTech ("CVS") o del Sistema di Valutazione delle Conferenze di Confindustria Dispositivi

Medici ("SVC"). In caso di mancata approvazione dell'Evento da parte del CVS o di SVC, ove richiesta, il Contributo formativo non potrà più essere utilizzato per l'attività formativa di cui all'Allegato 1 e si applicheranno, mutatis mutandi, le disposizioni di cui al successivo art. 6.2 del presente Accordo in tema di fondi inutilizzati, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 1.4 che precede.

2.2 Le Parti convengono espressamente che l'erogazione del Contributo non potrà in alcun modo intendersi come volta a promuovere ovvero determinare la conclusione di un contratto o il raggiungimento di intese tra la Società e l'Organizzazione Sanitaria, avente a oggetto l'acquisto, il noleggio, la raccomandazione, la prescrizione, l'uso, la fornitura o la commessa di prodotti o servizi della Società, né tale erogazione viene effettuata alla stregua di ricompensa per passati acquisti, usi, ordini, raccomandazioni o prescrizioni.

2.3 Infine, l'Organizzazione Sanitaria si impegna a fornire alla Società, almeno 75 (settantacinque) giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.lgs. 219/06, ove applicabile. In ogni caso il programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dello stesso. L'Organizzazione Sanitaria provvederà al pagamento diretto e/o a rimborsare alla Società qualsiasi ulteriore tassa di registrazione e/o autorizzazione o costo e spesa relativo alla procedura con AIFA ex art. 124 del D.lgs. n. 219/2006, il cui pagamento sia direttamente o indirettamente determinato da e/o imputabile a errore, colpa o negligenza dell'Organizzazione Sanitaria o di qualsiasi altro soggetto di cui la stessa si siano avvalsa in relazione a suddetta procedura.

3. Utilizzo del Contributo

3.1 Il Contributo ha finalità scientifica e/o formativa e non dovrà essere impiegato, nemmeno in parte, per scopi diversi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la promozione di attività commerciali o dei prodotti della Società. L'Organizzazione Sanitaria si impegna a utilizzare l'importo del Contributo unicamente ed esclusivamente per coprire le spese di registrazione, viaggio e alloggio dei Professionisti Sanitari da essa selezionati per partecipare all'Evento e non per eventi di svago, ricreativi o sociali né per accompagnatori (ad es. familiari) dei predetti Professionisti Sanitari.

3.2 Ove necessario, in conformità alle disposizioni sulla trasparenza contenute nel Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, come meglio descritto all'art. 10 del presente Accordo, la Società divulgherà pubblicamente il sostegno finanziario fornito all'Organizzazione Sanitaria.

4. Selezione Indipendente

4.1 In conformità ai criteri generali indicati nell'Allegato 1, e nel rispetto delle proprie disposizioni interne, ove esistenti, l'Organizzazione Sanitaria procederà autonomamente e per tempo alla selezione dei singoli Professionisti Sanitari che parteciperanno all'Evento.

4.2 La Società non sarà coinvolta in alcun modo nella selezione dei singoli Professionisti Sanitari che beneficeranno del Contributo, né dell'organizzazione dell'Evento e, tra l'altro, nella selezione dei relatori e/o moderatori e relativa contrattualizzazione, definizione del programma, e più in generale nella gestione e svolgimento dell'Evento e suddette responsabilità faranno capo in via esclusiva all'Organizzazione Sanitaria.

5. Diritti di verifica e revisione

5.1 Successivamente all'Evento, l'Organizzazione Sanitaria fornirà alla Società un resoconto sull'uso del Contributo e/o adeguata documentazione che dia evidenza dell'utilizzo del Contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Accordo. Fermo quanto sopra, l'Organizzazione Sanitaria in nessun caso fornirà alla Società l'elenco dei Professionisti Sanitari che hanno partecipato all'Evento con il Contributo della Società.

5.2 Senza pregiudizio degli obblighi legali, fiscali e contabili interni e/o le leggi applicabili cui la Società potrebbe dover ottemperare e senza pregiudizio di quanto previsto dal precedente art. 5.1, l'Organizzazione Sanitaria conviene che la Società possa, per proprio conto o per il tramite di una terza parte indipendente e in qualsiasi momento, con preavviso di [***] giorni, effettuare un audit presso l'Organizzazione Sanitaria al fine di verificare la conformità dell'utilizzo del Contributo ai termini e alle condizioni del presente Accordo e, per tale ipotesi, l'Organizzazione Sanitaria garantirà pieno accesso a tutte le necessarie informazioni e collaborerà per quanto ragionevolmente possibile.

6. Fondi inutilizzati

6.1 Qualora il Contributo o parte dello stesso dovesse rimanere inutilizzato, per qualsiasi causa, ivi incluse le ipotesi di cancellazione dell'Evento, per qualsiasi motivo, l'Organizzazione Sanitaria, a seconda di quanto applicabile, sarà tenuta a fornire immediata comunicazione scritta al riguardo alla Società e a restituire prontamente a quest'ultima e, in ogni caso, entro [***] giorni dallo scioglimento anticipato o scadenza naturale del presente Accordo, il Contributo o la parte di Contributo inutilizzato.

7. Durata e risoluzione

7.1 Il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti (di seguito "Data di Efficacia") e rimarrà in essere fino alla conclusione dell'Evento ***[NOTA: in caso di opzione 2 sostituire con "fino all completamento del Programma Formativo sub Allegato 1 che dovrà comunque intervenire nell'arco temporale di 12 mesi dalla Data di Efficacia del presente Accordo elaborato dall'Organizzazione Sanitaria"]***.

7.2 La Società avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo a mezzo di comunicazione scritta inviata all'Organizzazione Sanitaria, via PEC o lettera raccomandata a/r, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento da parte dell'Organizzazione Sanitaria cui non venga posto rimedio nel termine di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento di relativa diffida ad adempiere. In tal caso, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 6 in merito alla restituzione del Contributo o della parte di Contributo non utilizzata, con obbligo per l'Organizzazione Sanitaria di fornire dettagliato resoconto quanto alla parte di Contributo utilizzata.

7.3 La Società avrà altresì facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, a mezzo comunicazione scritta inviata in tal senso all'Organizzazione Sanitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., quando in tal senso espressamente previsto nel presente Accordo.

7.4 Nel caso di mancata approvazione dell'Evento o delle singole sessioni del Programma Formativo da parte del CV di MedTech o di SVC di Confindustria Dispositivi Medici, ove

richiesta, oppure di dichiarazione di non conformità dell'Evento alle disposizioni del Codice Etico di MedTech Europe o Confindustria Dispositivi Medici, il presente Accordo dovrà intendersi come mai stipulato e privo di effetti, con l'obbligo per l'HCO/ il PCO di provvedere all'immediata restituzione del Contributo alla Società, non oltre 3 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

8. Codice Etico e Decreto Legislativo 231/2001

8.1 L'Organizzazione Sanitaria si obbliga a rispettare e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto il Codice di Condotta disponibile sul sito internet della Società alla pagina [***] nonché i principi ex D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste da tale documento e dal D. Lgs. 231/2001 rappresenterà grave inadempimento contrattuale. L'Organizzazione Sanitaria si impegna a manlevare la Società fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice di Condotta e D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Organizzazione Sanitaria o del proprio personale apicale o sottoposto.

8.2 L'Organizzazione Sanitaria si impegna inoltre a segnalare all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo [***], casi di violazioni del Codice di Condotta della Società nonché in caso di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Le Parti dichiarano di operare in qualità di titolari autonomi in relazione ai trattamenti di dati personali dalle stesse effettuati nel corso della esecuzione del presente contratto. In particolare, l'Organizzazione Sanitaria dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento (di seguito "dati personali"), saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (D.Lgs. 101/2018 e Provvedimenti del Garante). Conseguentemente, l'Organizzazione Sanitaria assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

10. Obblighi di Trasparenza

10.1 La Società aderisce ad Confindustria Dispositivi Medici e al suo Codice Etico ed è pertanto soggetta all'obbligo di documentare e rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente nei confronti dei professionisti sanitari, delle organizzazioni sanitarie e delle terze parti, secondo quanto previsto dal par. 4 del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, disponibile qui: *https://www.confindustriadm.it/codice-etico/* .

Gli obblighi di trasparenza di cui sopra decadranno automaticamente nel momento in cui entrerà in funzione il registro pubblico telematico denominato "Sanità Trasparente" di cui alla Legge n. 62 del 31 maggio 2022 (il cosiddetto "Sunshine Act italiano").

E infatti, in vista dell'implementazione della Legge n. 62/2022 (il cosiddetto "Sunshine Act italiano"), l'Organizzazione Sanitaria si impegna sin d'ora a collaborare con la Società al fine di consentire a quest'ultima di adempiere ai propri obblighi di trasparenza di legge. In relazione a quanto sopra, l'Organizzazione Sanitaria si impegna altresì ad adempiere ad ogni e qualsiasi obbligo di trasparenza gravante sulle stesse ai sensi del Sunshine Act e a tenere indenne e manlevare la Società da qualsiasi danno, richiesta o pretesa che dovesse derivare alla Società o società del Gruppo dall'inadempimento di tali obblighi da parte dell'Organizzazione Sanitaria.

11. Varie

11.1 L'Organizzazione Sanitaria dà atto che la Società è e rimarrà estranea al rapporto tra l'Organizzazione Sanitaria e l'organizzatore dell'Evento ai fini della partecipazione dei Professionisti Sanitari da essa selezionati e che beneficeranno del Contributo.

11.2 Il presente Accordo e i suoi Allegati rappresentano la totalità delle pattuizioni tra le Parti e sostituiscono qualsivoglia precedente pattuizione, di natura orale o scritta, in relazione all'oggetto del presente Accordo.

11.3 Non sono consentite eventuali modifiche o variazioni al presente Accordo salvo per atto sottoscritto da tutte le Parti.

11.4 L'Organizzazione Sanitaria non potrà cedere o trasferire i propri diritti, doveri od obblighi di cui al presente Accordo né potrà disporre altrimenti degli stessi senza il preventivo consenso scritto della Società.

11.5 Le Parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente Accordo, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 10.

11.6 Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.

11.7 **[Opzione 1]** Le Parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Accordo al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente Accordo o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. oppure **[Opzione 2]** Le Parti si impegnano a dirimere amichevolmente ogni controversia che dovesse insorgere tra di loro; in caso di esito negativo, viene eletto come unico Foro esclusivo competente quello di [***] ***[NOTA: inserire il foro della sede legale della Società].***

12. Disposizioni Finali

12.1 La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima né pregiudicare i diritti sorti.

12.2 Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del presente Accordo non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora in caso di tale eventualità ad adoperarsi per sostituire detta clausola con idoneo atto modificativo, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

13. Negoziazioni

13.1 Il presente Accordo è stato oggetto di negoziazione tra le Parti e di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Sottoscrivendo il presente Accordo, le Parti convengono sui termini e le condizioni dello stesso.

Società _____

Nome _____

Qualifica _____

Organizzazione Sanitaria _____

Qualifica _____

Allegato 1 – Evento/ Programma Scientifico
Allegato 2 – Dettagli del contributo

ALLEGATO 1

EVENTO/PROGRAMMA SCIENTIFICO

ALLEGATO 2

DETTAGLI DEL CONTRIBUTO

A - Criteri di selezione e dettagli dell'Evento

[NOTA: *Si noti che i criteri indicati dalla Società non devono presentare una s*pecificità tale da consentire l'identificazione dei singoli Professionisti Sanitari o essere attribuibili agli stessi. Le singole società garantiranno l'applicazione di quanto sopra].

TITOLO DELL'EVENTO
LUOGO
DATA
NUMERO DI PROFESSIONISTI SANITARI
REPARTO DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA
SPECIALIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI

B - Condizioni economiche

COSTI DI REGISTRAZIONE
TIPOLOGIA E COSTI MASSIMI DI ALLOGGIO
COSTI MASSIMI PER PASTI TIPOLOGIA DI MEZZI DI TRASPORTO E COSTI DI VIAGGIO
ALTRO (Specificare)